

VERBALE DI ASSEMBLEA DELL'ASSOCIAZIONE "A.P.T.D.H. - ONLUS"
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventi,
il giorno diciannove del mese di ottobre,
alle ore quindici e minuti trenta.

19 ottobre 2020 ore 15,30

In L'Aquila, Via Ficara (Piazza D'Arti), presso la sede provvisoria dell'Associazione di cui infra.

Avanti a me, Dott.ssa Alessia Del Cotto, Notaio in L'Aquila, iscritta nel ruolo dei Distretti notarili Riuniti di L'Aquila, Sulmona ed Avezzano,

è presente:

- **FELICI Anna Rita**, nata a Gualdo Cattaneo (Perugia) il 4 agosto 1949, domiciliata per la carica presso la sede dell'Associazione, la quale interviene al presente atto in qualità di Presidente del Consiglio Direttivo e Legale Rappresentante della

"Associazione per la Promozione e la Tutela dei Diritti nell'Handicap - Organizzazione non lucrativa di Utilità sociale", in sigla "A.P.T.D.H. - ONLUS", con sede a L'Aquila, Via Asmara n. 38/40, cod. fisc. 93006850668, iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche istituito presso la Regione Abruzzo con decreto n. 98 emesso il 5 agosto 2010 dal Presidente della Giunta Regionale della Regione Abruzzo e iscritta nel Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato della Regione Abruzzo in forza di Ordinanza n. 1752 del 22 dicembre 1993.

Detta comparente, della cui identità personale, enunciata qualifica e poteri io Notaio sono certo, mi dichiara che è qui riunita l'Assemblea straordinaria della richiedente Associazione, in prima convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Adozione di un nuovo statuto conforme al D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

La comparente FELICI Anna Rita invita me Notaio a ricovere in forma pubblica il verbale dell'Assemblea medesima. Aderendo alla richiesta io Notaio do atto di quanto segue.

Assume la presidenza dell'Assemblea, ai sensi di legge e di statuto, la costituita FELICI Anna Rita, la quale

C O N S T A T A T O

- che l'Assemblea è stata regolarmente convocata con avviso inviato a tutti gli associati aventi diritto a mezzo lettera inviata in data 2 ottobre 2020;

- che sono presenti, personalmente e per delega, n. 27 (ventisette) associati su un totale di 31 (trentuno) aventi diritto di voto;

- che sono presenti i seguenti membri del Consiglio Direttivo:



- se medesima, in qualità di Presidente, CIALFI Gaetana, in qualità di Vice Presidente, VERNA Tito, in qualità di Consigliere e Tesoriere e DI POMPEO Alfonso, in qualità di Consigliere;
 - che del Collegio dei Revisori dei conti è presente il solo membro SIDONI Anna;
- come da foglio di presenza che si allega al presente atto, previa sottoscrizione della comparente e di me Notaio, sotto la lettera "A";
- che ha proceduto ad accertare l'identità e la legittimazione dei presenti;

D I C H I A R A

- la presente Assemblea regolarmente costituita in prima convocazione ed atta a deliberare sul suddetto argomento.

D I S C U S S I O N E

Prende la parola il Presidente, il quale espone all'Assemblea la necessità di adeguare lo Statuto dell'Associazione alla disciplina introdotta dal Codice del Terzo Settore (D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117).

Il Presidente, pertanto, dà lettura del testo del nuovo Statuto, conforme alle prescrizioni della recente normativa.

Dopo adeguata discussione, l'Assemblea, con il voto unanime e favorevole dei presenti aventi diritto, espresso per alzata di mano, come il Presidente accerta e mi dichiara,

D E L I B E R A

I)

di approvare il testo del nuovo Statuto adeguato alla disciplina introdotta dal Codice del Terzo Settore (D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117) ed in particolare la modifica dell'articolo 1 del seguente tenore letterale:

"Articolo 1 - Costituzione, denominazione, sede e durata
E' costituita nell'ambito territoriale della Regione Abruzzo l'Organizzazione di Volontariato sotto la denominazione "Associazione per la Promozione e la Tutela dei Diritti nell'Handicap ODV - ETS", Ente di Terzo Settore, in sigla "A.P.T.D.H. ODV - ETS", ai sensi del D.Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117 e, per quanto non previsto, dalle norme del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

L'Associazione ricomprenderà nella denominazione anche l'acronimo ETS con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) allorquando istituito.

L'Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea Straordinaria degli associati.

L'Associazione ha sede in L'Aquila, Via Asmara n. 38/40, e sede provvisoria (causa sisma) in Via Ficara (Piazza D'Arti).

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria se avviene all'interno dello stesso Comune e deve essere comunicato entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori dei pubblici registri presso i

quali l'organizzazione è iscritta."

II)

di conferire al Consiglio Direttivo tutte le facoltà occorrenti per attuare, anche con atti separati, la deliberazione adottata.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 16,15 (sedici e minuti quindici).

Le spese del presente atto sono a carico dell'Associazione.

Si allega sotto la lettera "B", previa sottoscrizione della comparente e di me Notaio, lo statuto aggiornato dell'Associazione.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente verbale, in parte dattiloscritto ai sensi di legge da persona di mia fiducia ed in parte scritto di mio pugno, e da me letto, unitamente agli allegati, alla comparente, la quale a mia domanda lo dichiara conforme alla sua volontà ed alla verità e con me Notaio lo sottoscrive alle ore 16,25 (sedici e minuti venticinque).

Occupi cinque pagine oltre la presente di due fogli.

Firmato: FELICI Anna Rita

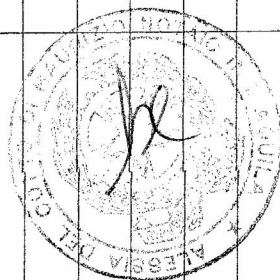
Alessia Del Cotto Notaio



Allegato "A" " al mio Atto
 Rep. n. 380
 Racc. n. 267

VOTANTI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 19/10/2020

N	SOCIO	PRESENTE	ASSENTE	Rappresentato per Delega da:	FIRMA
1	Bucci Carlo	☒	☐		<i>[Signature]</i>
2	Bucci Matteo	☐	☐	BUCCI CARLO	<i>[Signature]</i>
3	Cavallo Mario	☐	☐		
4	Chiaravalle Ida Maria	☐	☐		
5	Cialfi Gaetana	☒	☐		<i>[Signature]</i>
6	Cicchetti Elena	☒	☐		<i>[Signature]</i>
7	Cicchetti Greta	☐	☐	CICCHETTI ELENA	<i>[Signature]</i>
8	Ciccone Roberta	☐	☐	GALANO ENRIQUETTA	<i>[Signature]</i>
9	Cirilli Gianna Donata	☒	☐		<i>[Signature]</i>
10	Cotellessa Fiorina	☐	☐	MARINOZZI SPLENDORA	<i>[Signature]</i>
11	D'Amato Maria Rita	☐	☐	FELICI ANNA RITA	<i>[Signature]</i>
12	De Simone Luigi	☐	☐	GIACCI GAETANA	<i>[Signature]</i>
13	Di Pompeo Alfonso	☒	☐		<i>[Signature]</i>
14	Di Pompeo Vincenzo	☐	☐	DI POMPEO ALFONSO	<i>[Signature]</i>
15	Di Stefano Giacomo	☒	☐		<i>[Signature]</i>
16	Esposito Luciano	☒	☐		<i>[Signature]</i>
17	Felici Anna Rita	☒	☐		<i>[Signature]</i>
18	Galano Enrichetta	☒	☐		<i>[Signature]</i>
19	Iacono Maria Antonietta	☒	☐		<i>[Signature]</i>
20	Mariani Maria Paola	☒	☐		<i>[Signature]</i>
21	Marinozzi Splendora	☒	☐		<i>[Signature]</i>
22	Marotta Caterina	☐	☐		



Amato, Felice



Dante Li Felici



Allegato "B" al mio Atto

Rep n. 390 Racc. n. 247

S T A T U T O

Articolo 1 - Costituzione, denominazione, sede e durata

E' costituita nell'ambito territoriale della Regione Abruzzo l'Organizzazione di Volontariato sotto la denominazione "Associazione per la Promozione e la Tutela dei Diritti nell'Handicap ODV - ETS", Ente di Terzo Settore, in sigla "A.P.T.D.H. ODV - ETS", ai sensi del D.Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117 e, per quanto non previsto, dalle norme del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

L'Associazione ricomprenderà nella denominazione anche l'acronimo ETS con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) allorquando istituito.

L'Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea Straordinaria degli associati.

L'Associazione ha sede in L'Aquila, Via Asmara n. 38/40, e sede provvisoria (causa sisma) in Via Ficara (Piazza D'Arti).

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria se avviene all'interno dello stesso Comune e deve essere comunicato entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori dei pubblici registri presso i quali l'organizzazione è iscritta.

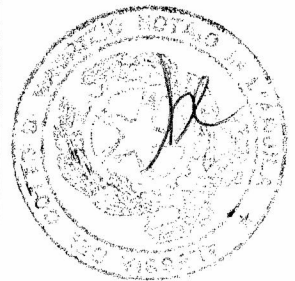
Articolo 2 - Scopi e attività

L'Associazione è apolitica, aconfessionale e persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, delle attività d'interesse generale, attuate prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, previste dall'art. 5, comma 1, del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, lett. a), c), i), q) e w), e precisamente:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117;



- alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

L'Associazione si ispira ai principi della solidarietà umana ed al rispetto del valore della dignità insiti in ogni singola persona.

Ha come finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale:

1) tutela e promozione dei diritti e della dignità dei portatori di handicap;

2) l'inserimento e l'integrazione nel mondo della scuola, del lavoro e delle varie manifestazioni della vita sociale;

3) l'assistenza e l'educazione per i casi più gravi, secondo le necessità individuali e delle loro famiglie.

Per la realizzazione delle finalità citate, l'Associazione può svolgere, in particolare, le seguenti attività propedeutiche:

a) centro diurno socio - educativo per persone con disabilità psicofisica in età post-scolare finalizzato al miglioramento dei livelli di benessere generale, con programmazione ed attuazione di percorsi di autonomia e residenzialità volti a favorire esperienze di durante e dopo di noi;

b) suscitare e mantenere l'interesse pubblico sui problemi dei portatori di handicap, promuovendo incontri, dibattiti, conferenze e congressi, attività artistiche e culturali utilizzando i comuni mezzi di comunicazione e curando proprie pubblicazioni informative;

c) promuovere e partecipare a studi, indagini e ricerche finalizzati alla individuazione dei problemi (prevenzione, cura e riabilitazione e modalità varie di intervento);

d) stabilire rapporti di collaborazione con gli Enti Pubblici, Privati e forze sociali per la soluzione dei vari problemi;

e) aderire alle organizzazioni locali, provinciali, regionali, nazionali che perseguono finalità analoghe;

f) entrare a far parte di associazioni pubbliche e private che realizzano interventi sociali e sanitari a favore dei portatori di handicap;

g) svolgere attività di laboratorio protetto educativo, formativo nonché finalizzato all'inserimento lavorativo delle persone con disabilità, alla cura e alla riabilitazione, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni con Enti competenti;

h) promuovere ed organizzare attività e manifestazioni sportive, finalizzate sia all'avviamento che all'inserimento alla pratica sportiva delle persone con disabilità;

i) interfacciarsi con l'organo legislativo per far promuovere leggi e provvedimenti atti a migliorare le condizioni dei portatori di handicap;

l) incoraggiare ed aiutare attivamente la preparazione di personale specializzato per la cura, l'educazione, l'assistenza e la riabilitazione dei disabili.

L'associazione potrà ricevere donazioni e sottoscrizioni e raccogliere fondi da Enti Pubblici e Privati, destinando gli stessi ai fini dell'associazione (art. 7 D.Lgs. 117/17).

L'Associazione, inoltre, potrà esercitare, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017, attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di Amministrazione.

L'Associazione potrà fare inoltre tutto quanto ha attinenza con l'oggetto sociale, svolgendo tutte le operazioni immobiliari, finanziarie e mobiliari inerenti a tale scopo, fare tutte le operazioni bancarie, concedere fidejussioni e garanzie reali anche a favore di terzi e quanto altro utile e necessario.

Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite le prestazioni dei volontari associati in modo personale, spontaneo e gratuito.

Le attività sono svolte prevalentemente a favore di terzi.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono solo essere rimborsate dall'associazione le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro i limiti preventivamente stabiliti dall'associazione. Sono in ogni caso vietati i rimborsi spese di tipo forfettario.

Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione derivante da lavoro dipendente, autonomo o altro è incompatibile con la qualità di socio e volontario.

L'Associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al proprio regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero di lavoratori impiegati nell'attività non potrà



essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari.

Articolo 3 - Risorse Economiche e Patrimonio

L'Associazione trae le proprie risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) contributi degli aderenti e dei privati;
- b) contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni Pubbliche o di Organismi Internazionali;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rimborsi derivanti da convenzioni;
- e) rendite patrimoniali ed attività di raccolta fondi nonché delle attività di cui all'art. 6 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

Il patrimonio dell'Ente, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale che si prefigge.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa né allo scioglimento della stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Organizzazioni di Volontariato - ETS che per legge, Statuto o Regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.

Al fine del conseguimento e mantenimento della personalità giuridica, l'Associazione dovrà rispettare l'entità minima del patrimonio ai sensi dell'art. 22, comma 4, del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

La consistenza patrimoniale per l'anno 2019, come risultante dal relativo bilancio approvato, ottempera ai requisiti richiesti.

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.

Il bilancio di esercizio è redatto ai sensi degli artt. 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'Associazione.

Articolo 4 - Associati

Il numero degli associati, non inferiore a sette persone fisiche o a tre organizzazioni di volontariato, è illimitato.

Possono essere associati dell'Associazione:

- le persone fisiche (senza alcuna distinzione di sesso, razza, idea, religione) che, condividendone lo spirito e gli ideali, intendono impegnarsi personalmente per il raggiungimento delle finalità previste dal presente Statuto;
- organizzazioni di volontariato;
- altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al 50%

(cinquanta per cento) del numero delle organizzazioni di volontariato.

Il rapporto associativo e le modalità associative sono volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, pertanto la partecipazione alla vita associativa è a tempo indeterminato, salvo recesso o esclusione.

I soci si dividono nelle seguenti categorie:

- a) fondatori;
- b) ordinari;
- c) onorari.

Soci fondatori sono coloro che hanno fondato l'Associazione sottoscrivendo l'atto costitutivo.

Soci ordinari sono coloro i quali si impegnano a versare ogni anno la quota di iscrizione determinata dall'Organo di Amministrazione.

Soci onorari sono quelle persone a cui l'Associazione deve particolare riconoscenza: sono esentati dal pagamento di qualsiasi contributo, pur godendo di tutti i diritti degli altri tipi di soci.

Articolo 5 - Criteri di ammissione ed esclusione degli associati

L'ammissione all'Associazione è deliberata dall'Organo di Amministrazione entro 60 giorni dalla richiesta dell'aspirante associato. La deliberazione di ammissione è comunicata all'associato e annotata sul libro degli associati. In caso di rigetto della domanda, questa deve essere motivata e comunicata entro 60 giorni all'interessato. Quest'ultimo potrà chiedere la revisione ad opera dell'Assemblea.

La qualifica di associato è a tempo indeterminato e si perde per recesso, esclusione e decesso.

a) Recesso: l'associato può recedere in ogni tempo dall'Associazione dandone comunicazione all'Organo Amministrativo con congruo preavviso mediante lettera raccomandata o altra modalità che assicuri la prova dell'avvenuta ricezione; il recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purchè sia comunicato almeno tre mesi prima.

Il recesso non libera il recedente dall'obbligo di pagare la quota associativa per l'anno in corso, salva diversa deliberazione dell'Organo di Amministrazione; in ogni caso non dà diritto alla ripetizione di quanto versato all'Associazione.

b) Esclusione: l'esclusione è prevista quando l'associato non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto e di eventuali regolamenti, si renda moroso o ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali o all'immagine dell'Associazione.

L'esclusione è deliberata dall'Organo di Amministrazione, a maggioranza assoluta dei suoi membri, e, tranne il caso di



morosità per periodi superiori a tre anni, comunicata mediante lettera all'associato interessato. Contro il suddetto provvedimento l'associato può presentare ricorso entro trenta giorni dalla data di comunicazione dell'espulsione; il ricorso verrà esaminato dall'Assemblea nella prima riunione ordinaria.

La perdita, per qualsiasi caso, della qualità di associato non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione.

c) Il decesso dell'associato non conferisce agli eredi alcun diritto nell'ambito associativo.

Articolo 6 - Doveri e diritti degli associati

Tutti gli associati hanno diritto di:

- eleggere gli organi associativi ed essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dalle associazioni;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere visione dei bilanci.

Gli associati hanno l'obbligo di osservare lo Statuto e gli eventuali regolamenti interni, di rispettare le decisioni degli organi dell'Associazione e di corrispondere le quote associative. Tali quote non sono trasmissibili né rivalutabili.

Articolo 7 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) l'Organo di Amministrazione;
- c) il Presidente Onorario;
- d) il Presidente;
- e) il Vice Presidente;
- f) il Tesoriere;
- g) il Collegio dei Proviviri;
- h) l'Organo di Controllo (qualora previsto).

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli di cui all'art. 30, comma 5, del D.Lgs. 117/2017, che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, secondo comma, c.c., non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Quanto alla Revisione Legale dei Conti si rinvia al successivo articolo 15 del presente Statuto.

Articolo 8 - Assemblea

L'Assemblea è costituita dagli associati iscritti da almeno 60 (sessanta) giorni prima della data di convocazione ed in regola con la quota associativa alla data di convocazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea degli associati viene convocata in via ordinaria entro il mese di marzo di ciascun anno per l'approvazione del bilancio di esercizio ed in via straordinaria quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un decimo degli associati e tutte le volte che l'Organo di Amministrazione lo ritenga necessario.

Possono intervenire all'Assemblea (Ordinaria e Straordinaria), con diritto di voto, tutti gli associati maggiorenni purché in regola con il pagamento delle quote associative; a ciascun associato spetta un solo voto.

Ogni associato può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato con delega scritta; ogni associato non può ricevere più di tre deleghe.

L'intervento in assemblea potrà avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

L'Assemblea è convocata dall'Organo di Amministrazione con avviso personale da inviare agli associati, almeno dieci giorni prima della data di convocazione e contenente l'ordine del giorno dei lavori, il giorno, il luogo, la data e l'orario della prima e seconda convocazione.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona, o per delega, tutti i soci.

L'Assemblea in sede ordinaria:

a) approva le relazioni sull'attività dell'anno decorso, il bilancio preventivo e consuntivo, compilati a cura dell'Organo di Amministrazione e visti dall'Organo di Revisione Legale dei Conti;

b) nomina e revoca i componenti dell'Organo di Amministrazione, dell'Organo di controllo, l'Organo di Revisione Legale dei Conti ed il Collegio dei Probiviri;

c) esamina e discute il programma del nuovo anno, presentato dall'Organo di Amministrazione, le iniziative che si intendono prendere per realizzare i fini sociali ed esprime eventuali proposte da inserire nel programma di attività del nuovo anno;

d) delibera su tutti gli oggetti sottoposti al suo esame dall'Organo di Amministrazione;

e) delibera sugli eventuali avanzzi di gestione;

f) nomina, su proposta dell'Organo di Amministrazione, i soci onorari;

g) delibera sulla responsabilità degli organi sociali e su eventuali ricorsi dei soci espulsi e degli interessati non ammessi;



- h) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- i) delibera su ogni altro argomento di carattere ordinario.

L'Assemblea in sede straordinaria:

- a) delibera sulla trasformazione, fusione, scioglimento dell'associazione ed eventuale devoluzione del patrimonio residuo;
- b) delibera sulle proposte di modifica dello Statuto;
- c) delibera su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza del 50% (cinquanta per cento) più uno dei Soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti. L'Assemblea ordinaria delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza del 50% (cinquanta per cento) più uno dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Per modificare lo Statuto l'Assemblea Straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati e delibera con la maggioranza del 50% (cinquanta per cento) più uno dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati.

L'Assemblea, ordinaria e quella straordinaria, sono presiedute dal Presidente dell'Organo di Amministrazione o, in sua assenza, dal Vice - Presidente e, in caso di assenza di entrambi, dal membro più anziano dell'Organo di Amministrazione che nomina tra i Soci un Segretario verbalizzante.

La verbalizzazione dei contenuti dell'assemblea è affidata ad un segretario nominato dal Presidente dell'Assemblea, ovvero ad un Notaio nei casi previsti dalla legge o qualora l'Organo di Amministrazione ne ravvisi l'opportunità. Il relativo verbale è trascritto nel libro verbali dell'Assemblea.

Articolo 9 - Organo di Amministrazione

L'Organo di Amministrazione è formato da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a undici, nominati o eletti a maggioranza dall'Assemblea degli associati fra gli associati medesimi. I membri dell'Organo di Amministrazione rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Consigliere decade dalla carica dopo 5 (cinque) assenze consecutive non giustificate.

Nel caso in cui, per dimissioni o per altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio decadano dall'incarico, l'Organo di Amministrazione può provvedere alla loro sostituzione

nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio; nell'impossibilità di attuare detta modalità, il Consiglio può nominare altri associati, che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea, che ne delibera l'eventuale ratifica. Ove decada oltre la metà dei componenti il Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

Il Consiglio nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente e il Tesoriere.

All'Organo di Amministrazione spetta di:

- assicurare il conseguimento delle finalità istituzionali;
- convocare l'Assemblea degli associati;
- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- predisporre il bilancio preventivo e consuntivo;
- nominare il Presidente, il Vice-Presidente e il Tesoriere;
- deliberare sulle domande di nuove adesioni all'Associazione;
- compiere tutti gli atti a contenuto e valenza patrimoniale riferiti o riferibili all'Associazione, fra i quali acquistare o alienare beni mobili ed immobili, accettare e/o rinunciare ad eredità e legati o donazioni, determinare l'impiego dei contributi e più in generale dei mezzi finanziari dell'Associazione, contrarre con Banche e Istituti di credito, con altre istituzioni pubbliche e private e con la Pubblica Amministrazione;
- determinare la quota associativa annuale;
- nominare il Segretario della seduta;
- compiere qualunque atto di gestione che non sia espressamente demandato all'assemblea o di competenza di altri Organi.

L'Organo di Amministrazione è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente e, in caso di assenza di entrambi, dal membro più anziano.

L'Organo di Amministrazione è convocato di regola ogni tre mesi e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, o quando almeno 1/5 (un quinto) dei componenti ne faccia richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi almeno sette giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data e orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i membri del Consiglio, purchè i componenti dell'Organo di Controllo siano informati e non vi si oppongano.

In caso di comprovata ed indifferibile necessità, la convocazione del Consiglio può essere effettuata



telefonicamente quarantotto ore prima della riunione.

I verbali di ogni adunanza dell'Organo di Amministrazione, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Gli amministratori, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel RUNTS, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel RUNTS o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Articolo 10 - Il Presidente Onorario

Il Presidente Onorario è il Sindaco pro-tempore della città dell'Aquila.

Articolo 11 - Il Presidente e Vice-Presidente dell'Organo di Amministrazione

Il Presidente, nominato dall'Organo di Amministrazione ogni tre anni, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea degli associati.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice - Presidente o, in assenza, al membro più anziano dell'Organo di Amministrazione.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione e, in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva.

Il Vice Presidente ha gli stessi doveri del Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

Articolo 12 - Il Tesoriere

Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone, dal punto di vista contabile, il rendiconto accompagnandolo da idonea relazione. Il Tesoriere custodisce inoltre il libro dei soci e i libri verbali delle riunioni dell'Organo di Amministrazione e dell'Assemblea.

Il Tesoriere firma gli atti contabili congiuntamente al Presidente.

Articolo 13 - Il Collegio dei Proviviri

Il Collegio dei Proviviri è composto da tre membri nominati dall'Assemblea degli associati tra gli associati stessi.

Il Collegio dei Proviviri, di propria iniziativa o su richiesta scritta di un Organo dell'Associazione o di

singoli associati, valuta eventuali infrazioni statutarie compiute da singoli associati o dagli Organi dell'Assemblea, proponendo i provvedimenti del caso all'Organo di Amministrazione o all'Assemblea.

Il Collegio, inoltre, svolge funzioni arbitrali per la risoluzione di controversie fra gli Organi dell'Associazione, se concordemente richiesto dalle parti.

Articolo 14 - Organo di Controllo

L'organo di controllo, collegiale o monocratico, deve essere nominato dall'assemblea quando l'associazione superi per due esercizi consecutivi due dei limiti quantitativi e qualitativi previsti dall'art. 30 del D.lgs. 117/2017 s.m.i..

I componenti l'Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.

La scelta dei componenti l'organo di controllo avviene secondo quanto previsto dagli artt. 2397 e 2399 del Codice Civile.

La funzione di componente l'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente l'Organo di Amministrazione.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Può esercitare, inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D.lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di Controllo è costituito da Revisori Legali iscritti nell'apposito registro.

Esercita, infine, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Articolo 15 - La Revisione legale dei Conti

L'Assemblea dell'associazione deve nominare un Revisore legale dei Conti, un collegio di Revisori o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro quando l'Associazione superi per due esercizi consecutivi due dei limiti quantitativi e qualitativi previsti dall'art. 31 del D.lgs. 117/2017 s.m.i., quando siano costituiti patrimoni destinati o qualora sia ritenuto opportuno.

I titolari di detta funzione controllano l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigilano sul rispetto dello Statuto.

Possono partecipare alle riunioni dell'Organo di Amministrazione e alle Assemblee, senza diritto di voto, e



predispongono la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

Articolo 16 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Straordinaria degli associati su proposta dell'Organo di Amministrazione, la quale nominerà anche i liquidatori. Il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere favorevole dell'Ufficio regionale del Registro Unico del Terzo Settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Articolo 17 - Norma finale - Rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Articolo 18 - Norme Transitorie

Le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del RUNTS, ovvero l'adozione di successivi provvedimenti normativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui rispettivamente il medesimo Registro sarà istituito e sarà operante ai sensi di legge ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.

Le clausole statutarie incompatibili o in contrasto con la disciplina del Codice del Terzo Settore devono intendersi cessate nella loro efficacia a decorrere dall'entrata in vigore del RUNTS.

Firmato: FELICI Anna Rita

Alessia Del Cotto Notaio

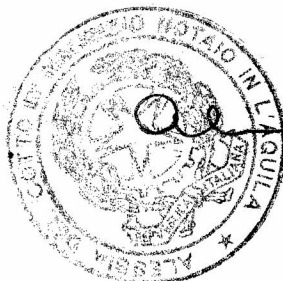
REGISTRATO A L'AQUILA IL 6-11-2020 al N. 3452

In conformità dell'originale.

Impiegati 10 fogli.

L'Aquila, li 17-11-2020

ALESSIA DEL COTTO - NOTAIO



Alessia Del Cotto